


"FRONTE DEL MARE" SALERNO



COMUNE DI SALERNO

Settore Opere e Lavori Pubblici
Piazza della Libertà e sottostante parcheggio interrato



C. LOTTI & ASSOCIATI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.P.A.
Via del Fiume, 14 - 00186 Roma
Telf. +39 06 32397.268 Fax +39 06 3227298

RICARDO BOFILL
TALLER DE ARQUITECTURA
BOFILL ARQUITECTURA, S.L.
Av. Industria, 14 08960-SANT JUST DESVERN
Telf: 93/ 499 99 00 Fax: 93/ 499 99 50

**PROGETTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA IN
RIFERIMENTO ALLA FRUIBILITA' DI PROGETTO DELL'OPERA**

PROGETTAZIONE STRUTTURALE a cura di E.D.IN. s.r.l.

DIRETTORE TECNICO: Ing. MARCELLO COLASANTI

Titolo:

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Schema di contratto

Elaborato N°

ESE-AMM-11.7

Scala:

Data:

NOVEMBRE 2015

Revisioni

N°	data	Redatto	Controllato	Approvato	DESCRIZIONE
0	11/2015	A. Caprara	A. Caprara	V. Marasco	Emissione
1					
2					

File :

ESE-AMM-11.7.dwg

Lotti Commessa N° :

B282C.005

Lotti Elaborato N° :

00000

COMUNE DI SALERNO
SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

SALERNO – “FRONTE DEL MARE”

PROGETTO ESECUTIVO

**Intervento strutturale di adeguamento e ripristino delle
condizioni di sicurezza previste dalla normativa in riferimento
alla fruibilità di progetto dell’opera**

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

SCHEMA DI CONTRATTO

N° PROGETTO: B282C.005			N° ALLEGATO: ESE-AMM-11.7		
0	11/2015	emissione	A. Caprara	A. Caprara	V. Marasco
1					
2					
3					
4					
revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato

Schema di contratto d'appalto



COMUNE di SALERNO

via Roma, 1 telefono 089.662335 telefax 089.662330

LAVORI DI

adeguamento e ripristino delle condizioni di sicurezza

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

	<i>Euro</i>
a) Lavori a base d'asta	11.373.873,48
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	263.942,49
1) Totale appalto	11.637.815,97
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	2.414.204,07
2) Totale progetto	14.052.020,04

Il responsabile del procedimento

Il progettista

Indice

<u>CONTRATTO DI APPALTO</u>	1
<u>PREMESSO</u>	2
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	2
Articolo 1. Oggetto del contratto.....	2
Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.....	2
Articolo 3. Ammontare del contratto	2
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.....	3
<u>TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI</u>	3
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	3
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione	3
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.....	4
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.....	4
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori	5
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo	5
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo	5
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	6
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti	6
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	6
Articolo 15. Risoluzione del contratto	6
Articolo 16. Controversie.....	7
<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	7
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	7
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	8
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia	8
Articolo 20. Subappalto	8
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	8
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.....	8
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	9
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto	9
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	9
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	9

COMUNE DI SALERNO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dell'Intervento strutturale di adeguamento e ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa in riferimento alla fruibilità di progetto di Piazza della Libertà, in Salerno

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Segretario del Comune di Salerno, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) - nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di codice fiscale [] e partita IVA [], che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) - nato a il, residente in via in qualità di dell'impresa con sede in via codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo *(orizzontale /verticale)*..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

2- impresa con sede in via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

3- impresa con sede in via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di per un importo complessivo di Euro (Lire);
- che, giusta verbale del, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dai progettisti incaricati, il progetto esecutivo veniva validato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/99;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di per un importo complessivo di Euro (Lire), di cui Euro (Lire) per lavori ed Euro (Lire) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con determinazione dirigenziale n. del veniva disposto di provvedere all'appalto dei lavori suddetti mediante espletamento di da tenersi con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m. ed i.;
- che, giusto verbale del, i lavori venivano aggiudicati, in via provvisoria e salvo le definitive determinazioni del competente organo comunale, all'impresa con il ribasso del%;
- che con determinazione dirigenziale n. del, veniva approvato l'esito della gara da qua con il conseguente definitivo affidamento dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro (Lire), di cui Euro (Lire) per oneri di sicurezza;
- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, ivi compresi gli oneri particolari aggiuntivi contenuti nel suddetto Capitolato, nonché dell'intero progetto, così come approvato, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro (Lire)
(diconsi Euro
.....)
di cui:

a)- Euro (Lire) per lavori veri e propri;
b)- Euro (Lire) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo, presso

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor...

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____(_____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

3. In ragione del particolare interesse della Stazione Appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale, con un massimo di 60 gg.; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Decreto Legislativo 163 del 2006 e s.m.i.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide ricevute, nei tempi imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da far ritenere che i lavori stessi non potranno essere completati nei termini previsti dal contratto;
 - g) mancato completamento dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo dell'opera;
 - j) nel mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 163 del 2006, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, tali che l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118 del Decreto Legislativo 163 del 2006 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 163 del 2006 formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante, a richiesta dell'appaltatore, può provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro (Lire) pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi degli articoli 75, 113 e 129 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza, numero, rilasciata in data dalla società/dall'istituto, agenzia/filiale di, per un massimale di Euro

2. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro

3. L'impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario comunale

Ai sensi dell'art. 1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 5, 12, 16, 17 e 22.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario comunale